

In base ad un'analisi delle norme e prassi applicabili in tali territori e in base ad un esame del concetto di procedimento «eccessivamente oneroso», la Commissione sostiene anche che il Regno Unito non ha applicato correttamente tali disposizioni.

- (<sup>1</sup>) Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia — Dichiarazione della Commissione (GU L 156, pag. 17).
- (<sup>2</sup>) Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).
- (<sup>3</sup>) Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 9 novembre 2011 — Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas**

(Causa C-562/11)

(2012/C 39/12)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesfinanzhof

**Parti**

*Ricorrente:* Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)

*Convenuto:* Hauptzollamt Hamburg-Jonas

**Questione pregiudiziale**

Se debba essere applicata una sanzione ad un esportatore il quale, illustrando correttamente i fatti rilevanti ai fini della concessione di una restituzione all'esportazione, presenti una domanda di restituzione nonostante non sia sorto, in realtà, alcun diritto alla restituzione relativamente all'esportazione di cui trattasi (<sup>1</sup>).

(<sup>1</sup>) Regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1997, n. 495 (GU L 77, pag. 12).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 14 novembre 2011 — Iberdrola, S.A. e Gas Natural SDG, S.A./Administración del Estado, Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. e Endesa, S.A.**

(Causa C-566/11)

(2012/C 39/13)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Tribunal Supremo

**Parti**

*Ricorrenti:* Iberdrola, S.A. e Gas Natural SDG, S.A.

*Altre parti nel procedimento:* Administración del Estado, Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. e Endesa, S.A.

**Questione pregiudiziale**

Se l'art. 10 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE (<sup>1</sup>), che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, possa essere interpretato nel senso che non osta all'applicazione di provvedimenti legislativi nazionali come quelli in esame nella presente causa, che hanno come oggetto ed effetto una riduzione della remunerazione dell'attività di produzione dell'energia elettrica per un importo equivalente al valore delle quote di emissioni dei gas a effetto serra assegnate a titolo gratuito nel periodo di riferimento.

(<sup>1</sup>) GU L 275, pag. 32.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 14 novembre 2011 — Gas Natural SDG, S.A./Endesa, S.A., Iberdrola, S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. e Administración del Estado**

(Causa C-567/11)

(2012/C 39/14)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Tribunal Supremo

**Parti**

*Ricorrente:* Gas Natural SDG, S.A.

*Altre parti nel procedimento:* Endesa, S.A., Iberdrola, S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. e Administración del Estado